REGOLAMENTO (CEE) N. 1579/93 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio in relazione all'aiuto ai produttori di latte in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 739/93 del Consiglio, del 17 marzo 1993, relativo all'applicazione del prezzo comune del latte in polvere in Portogallo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 739/93 prevede la concessione ai produttori lattieri portoghesi di un aiuto transitorio e decrescente fino al termine della campagna 1997-98 ; che occorre stabilire le modalità di applicazione di detto aiuto ;

considerando che è opportuno dotare le autorità competenti dei mezzi necessari per evitare che l'aiuto in questione serva ad altre finalità ; che devono essere predisposte misure di controllo da parte delle autorità nazionali onde verificare il regolare funzionamento del regime di aiuto ;

considerando che, ai fini di una gestione oculata del regime, è necessario che la Commissione sia periodicamente informata di tutti gli elementi relativi alla sua applicazione ;

considerando che il suddetto regime è entrato in vigore il 1° aprile 1993 ; che, pertanto, le relative modalità d'applicazione devono avere effetto a decorrere dalla stessa data ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 739/93, l'importo dell'aiuto ai produttori di latte in Portogallo è fissato come segue :

— per il periodo compreso tra il 1° aprile 1993 e l'inizio della campagna 1993-94 : 2,50 ECU/100 kg di latte ;

— per la campagna 1993-94 : 2,083 ECU/100 kg di latte ;

— per la campagna 1994-95 : 1,667 ECU/100 kg di latte ;

— per la campagna 1995-96 : 1,250 ECU/100 kg di latte ;

— per la campagna 1996-97 : 0,833 ECU/100 kg di latte ;

— per la campagna 1997-98 : 0,417 ECU/100 kg di latte.

Articolo 2

Può beneficiare dell'aiuto, per il latte prodotto nella propria azienda, il produttore — secondo la definizione dell'articolo 9, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio (2) — che possa provare, in modo satisfattorio per l'autorità competente, di eseguire consegne o vendite dirette di latte proveniente dalla propria azienda situata nel territorio portoghese.

La concessione dell'aiuto è inoltre subordinata all'impegno del beneficiario a produrre latte per almeno dodici mesi a decorrere dal giorno in cui presenta la domanda.

Articolo 3

1. Il Portogallo prende tutte le misure necessarie per :

a) garantire il controllo del regime di aiuto ;

b) fissare ogni anno il medesimo periodo per la presentazione delle domande di aiuto ;

c) stabilire le modalità di pagamento dell'aiuto e di controllo del quantitativo di latte corrispondente a ciascuna domanda ;

d) determinare le altre modalità d'applicaione del regime, segnatamente quelle atte a garantire che il premio sia versato esclusivamente ai produttori di latte bovino.

2. L'aiuto viene concesso su domanda scritta del produttore, il quale si impegna a sottomettersi a qualsiasi misura di controllo, specie per quanto riguarda la verifica della contabilità e il controllo della quantità di latte prodotta.

3. La domanda di aiuto dev'essere redatta su un modulo prestampato, secondo le disposizioni dell'autorità competente del Portogallo, e deve recare almeno le seguenti indicazioni :

— nome e indirizzo del produttore ;

— numero medio di vacche lattifere presenti nell'azienda durante la campagna lattiera ;

— quantitativi di latte per i quali viene chiesto l'aiuto, distinti in consegne e vendite dirette.

(1) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 4.

(2) GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 1.

Articolo 4

1. I controlli effettuati in virtù dell'articolo 2 formano oggetto di una relazione, nella quale devono essere precisati la data e il luogo in cui si è svolto ciascun controllo, nonché i relativi risultati.

2. Le autorità competenti notificano alla Commissione i casi d'irregolarità entro un termine di quattro settimane.

Articolo 5

1. I controlli eseguiti in virtù dell'articolo 3 formano oggetto di una relazione, nella quale devono essere precisati la data e il luogo in cui si è svolto ciascun controllo, nonché i relativi risultati.

2. Se dal controllo risulta che il quantitativo di latte effettivamente ammissibile è inferiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, l'aiuto viene concesso per il quantitativo effettivamente ammissibile.

3. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati, maggiorati di un interesse che sarà determinato dal Portogallo, decorrente dalla data di versamento dell'aiuto fino al ricupero del medesimo.

4. Se l'autorità competente constata l'esistenza di una dichiarazione falsa, effettuata deliberatamente o per grave negligenza, gli importi versati vengono recuperati integralmente e il richiedente decade dal diritto all'aiuto per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della constatazione suddetta.

Articolo 6

Il Portogallo comunica alla Commissione :

a) entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i provvedimenti adottati ai fini dell'applicazione del regime di aiuto ;

b) non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi di latte per i quali l'aiuto è stato concesso nel mese precedente, distinti in consegne e vendite dirette.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione